Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 167 del 23/06/2021 – 23/07/2021** **Udienza pubblica del 23/06/2021**
Massima n. 1:	**Titolo** Impiego pubblico - Reggenza temporanea delle sedi di segreteria - Prevista individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle suddette sedi con popolazione fino a 3000 abitanti - Istituzione, presso l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto della Regione, dell'Elenco dei soggetti cui può essere attribuita tale reggenza temporanea - Iscrizione, al predetto Elenco, dei dipendenti di ruolo del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica funzionale di segretario comunale - Possibilità per i Sindaci di conferire l'incarico di vice segretario a un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale - Esclusione della spesa, inerente al contratto stipulato con il soggetto al quale è conferito l'incarico di reggenza temporanea, dal limite per il lavoro flessibile, di cui all'art. 9, c. 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 – Illegittimità costituzionale. **Testo** E' dichiarato illegittimo l'art. 11, commi da 1 a 4 e da 5 a 8 della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 4, numero 1-bis dello Statuto Speciale ed all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. I commi da 1 a 4 dell'art. 11, al fine di far fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'Albo, disciplina, fino alla riforma dell'ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia e comunque non oltre i dodici mesi dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni censurate, l'individuazione di soggetti – in possesso di determinati requisiti - cui può essere attribuita la reggenza temporanea in alcuni comuni, istituendo un apposito elenco dove tali soggetti possono iscriversi. Saranno i Sindaci, dopo avere esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede vacante, ad individuare il soggetto cui conferire l'incarico di reggenza temporanea scegliendolo tra una terna di soggetti iscritti nel suddetto albo.

Avv, Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.siciliana

	Poichè le norme in questione hanno per oggetto la necessità di soddisfare contingenti esigenze organizzative, onde assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli enti locali, esse vanno ricondotte alla materia "Ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", di cui all'art. 4, numero 1-bis, dello Statuto speciale per la Regione Friuli- Venezia Giulia ma, come espressamente previsto dallo stesso, l'esercizio di tale competenza deve avvenire in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Tra tali principi rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale e, pertanto, la Regione, disciplinando l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale – che è un funzionario del Ministero dell'Interno – ha travalicato il limite impostole dallo Statuto. Di conseguenza, in ragione della loro inscindibile connessione con i primi quattro commi ed ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, vanno dichiarati illegittimi anche il comma 6 del medesimo art. 11 (relativo all'inquadramento giuridico ed economico dell'incaricato di reggenza, ed alla sua esclusione dal limite di spesa previsto dal legislatore statale per il lavoro flessibile), ed i commi 5, 7 e 8 (che disciplinano le sanzioni per la mancata accettazione della sede oggetto dell'incarico, il collocamento in aspettativa del dipendente di ruolo incaricato e gli aspetti relativi all'iscrizione, alla tenuta del suindicato albo ed ai criteri di priorità per l'individuazione della terna di nominativi dei possibili incaricati).
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio:** Art. 11, commi da 1 a 4 e da 5 a 8 della legge della Regione Friuli- Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9. **Parametri costituzionali:** Art. 4, numero 1-bis dello Statuto Speciale ; Art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte:** Art. 27 della legge n. 87 del 1953.

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Bologna

Avv, Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.siciliana